



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VI

A

ALLEVATORI DI CAVALLI
TROTTATORI

GESTORI DELLE STAZIONI
DI FECONDAZIONE

ANACT

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

SOCIETÀ DI CORSE TROTTO

mediante pubblicazione sul sito web MiPAAF

Oggetto: adempimenti previsti per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano dei puledri nati nell'anno 2022

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito, per brevità, MiPAAF) procede all'iscrizione dei puledri al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano e al rilascio del documento di identificazione (passaporto) quale Ente selezionatore autorizzato alla tenuta del Libro genealogico, ai sensi dell'art. 4 lettera b) della vigente normativa di cui al Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute "Gestione e funzionamento dell'anagrafe", con cui la competenza sull'anagrafe degli equidi è passata a detto Ministero.

Di seguito si forniscono le indicazioni operative per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano dei puledri nati nell'anno 2022.

1) – Adempimenti in capo all'allevatore

L'allevatore deve:

a) essere iscritto all'Albo allevatori di cui all'art. 9 del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trotatore italiano di cui al D.M. n. 20249 del 29 gennaio 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Gli allevatori che denunciano per la prima volta la nascita di un puledro devono presentare obbligatoriamente apposita domanda di iscrizione all'Albo utilizzando il modello UNIFICATO n. 2, pubblicato sul sito del MiPAAF (www.politicheagricole.it) nonché sul sito dell'ANACT (www.anact.it). Se si tratta di soggetto estero dovrà essere titolare di codice fiscale rilasciato in Italia. Nel caso in cui l'allevatore non sia ancora iscritto all'Albo degli allevatori, il modello per l'iscrizione dovrà essere inviato, al più tardi, obbligatoriamente unitamente alla denuncia di nascita. L'allevatore deve indicare nel campo previsto sul modello il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC (art. 5 D.L. 179/2012 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221) che sarà utilizzato dall'Amministrazione per ogni eventuale comunicazione che non comporti invio di documentazione come il passaporto.

Si precisa che nel caso in cui si voglia importare definitivamente dall'estero una cavalla, per adibirla all'attività riproduttiva, il proprietario dovrà inviare la richiesta di iscrizione all'Albo allevatori in allegato all'istanza di importazione;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- b) denunciare la nascita del puledro **entro 30 giorni** affinché, come previsto dall'art. 7 al comma 3 del Manuale operativo del sopra citato Decreto, possa essere inserita in BDN dal MiPAAF entro il termine di 60 giorni dall'evento. A tale proposito si rammenta che sono previste sanzioni amministrative, che possono essere applicate dalle Autorità competenti nel caso in cui il termine massimo non sia rispettato. **Si precisa che, considerato che la denuncia di nascita costituisce domanda di identificazione, il rispetto del suddetto termine di 30 giorni consente un celere avvio dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione del puledro al Libro genealogico.**

La nascita deve essere denunciata mediante la compilazione, in ogni sua parte, dell'apposito modello con l'indicazione dei dati previsti dalla normativa di riferimento.

Se l'allevatore è un soggetto estero dovrà essere titolare di codice fiscale rilasciato in Italia.

L'allevatore dovrà indicare nel campo previsto sul modello il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC che sarà utilizzato dall'Amministrazione per ogni eventuale comunicazione che non comporti invio di documentazione (ad esempio invio dei passaporti etc.).

La denuncia di nascita può essere inviata per PEC all'indirizzo PEC anactcertificati@pec.it oppure aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it.

Qualora sia allegato subito l'originale del CIF la denuncia di nascita dovrà essere inviata esclusivamente per posta raccomandata all'indirizzo dell'ANACT oppure del MiPAAF.

Si precisa che non possono essere accettate denunce di nascita inviate o anticipate a mezzo posta elettronica non certificata.

Nel caso in cui sulla denuncia di nascita non sia esplicitamente indicata, da parte dell'allevatore, l'esclusione dell'equide dalla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sul passaporto del puledro sarà registrata la destinazione finale alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA), ai sensi della normativa di riferimento (art. 12 Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute). **Si ricorda che la destinazione dell'equide come "NON DPA" è irreversibile.**

Sul modello di denuncia di nascita sono previsti gli appositi campi per la segnalazione del nome da assegnare al puledro che, per i nati nel 2022, **deve iniziare con la lettera "G"**.

- c) allegare alla denuncia di nascita la quietanza attestante il versamento dell'importo dovuto di € 96,00, per ogni puledro di cui si denuncia la nascita e di cui si chiede l'identificazione, effettuato tramite bonifico sul conto corrente intestato al Tesoro dello Stato, IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 con indicazione della causale.

Si precisa che non potranno essere accettate quietanze con causali generiche che non indichino in modo chiaro l'anno di nascita del puledro e il nome della fattrice. Nel caso in cui si effettui un unico versamento per più di un puledro la causale dovrà contenere oltre all'anno di nascita dei puledri anche i nomi di tutte le fattrici. Nel caso in cui il versamento sia effettuato on line, utilizzando l'home banking, nella quietanza allegata alla denuncia di nascita dovrà chiaramente risultare che il versamento è stato effettivamente eseguito con l'indicazione del relativo numero definitivo di Codice Riferimento Operazione (CRO) o di Transaction Reference Number (TRN). Non saranno accettate quietanze nelle quali non risulti riportato il riferimento all'avvenuta esecuzione del pagamento. A tale proposito si ricorda che l'allevatore deve aver cura di verificare che il versamento sia andato a buon fine, onde evitare la sospensione dell'istruttoria e l'applicazione di sanzioni;

- d) versare l'importo onnicomprensivo di € 191,00 nel caso in cui la denuncia di nascita sia inviata dopo il termine di 30 giorni dall'evento e, **comunque, non oltre il 30 settembre dell'anno di nascita. Si precisa che in detti casi il cavallo anche se dichiarato dall'allevatore come destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) sarà d'ufficio dichiarato NON DPA.**

In caso di invio oltre il 30 settembre la denuncia di nascita non può essere accettata e sarà archiviata agli atti del MiPAAF. L'allevatore dovrà rivolgersi per l'identificazione e il rilascio del passaporto ad



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

uno degli organismi di rilascio di cui all'art. 4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute;

- e) far sottoporre il puledro ad identificazione sotto la madre, inserimento del microchip e prelievo del campione biologico da parte del veterinario incaricato dal MiPAAF. Si coglie l'occasione per ricordare che, nel caso in cui la fattrice sia sprovvista del passaporto, l'allevatore deve fare richiesta del duplicato al MiPAAF al fine di regolarizzare la propria posizione ai sensi della normativa di riferimento. Il puledro non potrà essere identificato in assenza del passaporto della fattrice;
- f) far trovare la fattrice e il relativo puledro, già incapezati e puliti, in un box idoneo, possibilmente ubicato al coperto, all'interno di una scuderia o di un capannone dotato di adeguata illuminazione, esibire obbligatoriamente la documentazione identificativa (passaporto) della fattrice, prevedere la presenza del personale necessario alle operazioni di contenimento della fattrice e del puledro;
- g) contattare, al fine di evitare ritardi e/o disorganizzazione nell'effettuazione della visita identificativa, il veterinario il cui nominativo è riportato nell'elenco dei veterinari competenti per territorio nominati con decreto direttoriale del MiPAAF pubblicato anche sul sito dell'ANACT. Si avvisa che, nel caso in cui la mancata visita sia dipesa dall'allevatore, la spesa relativa alla successiva visita di identificazione da parte del veterinario sarà a carico dell'allevatore, poiché si renderà necessario uno specifico incarico al veterinario per l'effettuazione della visita (al di fuori delle visite disposte all'interno del controllo produzione) e, quindi, dovrà essere versato un ulteriore importo di € 96,00 in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di iscrizione del puledro.

I puledri devono essere identificati entro il 31 dicembre dell'anno di nascita; al fine di velocizzare il completamento della necessaria istruttoria è opportuno, comunque, che la maggior parte dell'attività identificativa sia effettuata entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro.

Si ribadisce che l'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano e la relativa emissione del passaporto non possono avvenire se il puledro non è stato identificato, è privo di microchip, non è stata completata la documentazione prevista e non è stata comunicata dal laboratorio incaricato la diagnosi del DNA che accerti la corretta genealogia;

- h) **inviare all'ANACT oppure al MiPAAF l'originale del certificato di intervento fecondativo (C.I.F.), rilasciato all'allevatore del puledro dal gestore della stazione di fecondazione, entro il 31 ottobre senza l'applicazione di sanzioni e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro, per consentire il completamento dell'istruttoria e il rilascio del passaporto entro 12 mesi dalla nascita (art. 7 lettera d) del Decreto 30 settembre 2021 sopra citato). Si rammenta inoltre che in caso di doppia copertura/inseminazione dovranno essere inviati tutti i relativi C.I.F.**

Se l'originale del C.I.F. viene inviato dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno di nascita, l'allevatore, oltre a porre in essere gli adempimenti sopra elencati, dovrà versare al MiPAAF **entro il termine del 31 dicembre l'importo di € 306,00** previsto per il ritardo.

Si precisa, altresì, che l'allevatore deve prestare particolare attenzione al rispetto dei predetti termini poiché non verrà inviata alcuna comunicazione di avviso di scadenza del termine da parte del MiPAAF né da parte dell'ANACT.

2) Iscrizione tardiva dei puledri nel Libro genealogico del cavallo trotatore italiano

Premesso che alla scadenza del 31 dicembre dell'anno di nascita, in caso di documentazione incompleta, la pratica verrà archiviata agli atti del MiPAAF e il puledro, allo stato, non potrà essere iscritto al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano, si fa presente che il MiPAAF ha facoltà entro i dodici mesi dalla nascita del puledro di rilasciare un passaporto semplificato non contenente il certificato zootecnico (come previsto dal citato Decreto del Ministero della Salute), né l'indicazione dell'iscrizione al Libro genealogico né della razza.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Fermo restando quanto sopra precisato, l'allevatore può chiedere l'iscrizione al libro genealogico del puledro **dopo 12 mesi dalla nascita purché sia munito del certificato di identificazione semplificato generato dalla BDN oppure emesso dal MiPAAF come sopra indicato.**

L'allevatore in questo caso dovrà inviare apposita formale richiesta previo invio dell'originale del C.I.F. **non oltre il 31 agosto dell'anno successivo a quello di nascita, con applicazione della prevista sanzione di € 1.070,00.**

Il cavallo anche se dichiarato sulla denuncia di nascita come destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) sarà dichiarato d'ufficio NON DPA.

Superato il predetto termine del 31 agosto la pratica sarà definitivamente archiviata agli atti senza alcuna comunicazione da parte del MiPAAF né da parte dell'ANACT.

Se l'allevatore non intende avvalersi della facoltà di chiedere l'iscrizione tardiva e dovesse essere senza passaporto deve rivolgersi per il rilascio ad uno degli organismi di cui all'art. 4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute per l'emissione di un passaporto come equide.

3) – Controlli di identità per l'iscrizione dei puledri nel Libro genealogico del cavallo trottatore italiano

Il MiPAAF provvede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico e all'emissione del passaporto solo a seguito dell'invio di tutta la documentazione necessaria e dell'accertamento della genealogia del puledro mediante diagnosi del DNA.

Al riguardo si fa presente che:

- a) non possono essere iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano i puledri per i quali i relativi genitori siano deceduti senza il deposito del DNA ovvero nel caso in cui agli stessi non possa essere effettuato il prelievo del campione biologico perché non reperibili e, comunque, in tutti i casi in cui manchi il DNA anche di uno solo dei genitori;
- b) nel caso in cui il laboratorio incaricato comunichi l'incompatibilità con uno o con entrambi i genitori dichiarati dall'allevatore nella denuncia di nascita ed indicati sul C.I.F., verrà avviata un'indagine d'ufficio. Nel caso in cui si renda necessario procedere ad un nuovo prelievo di campione biologico e/o al confronto del genotipo del puledro con il DNA di differenti riproduttori è previsto, al fine dell'esecuzione delle analisi di cui sopra il versamento dei seguenti importi, come disposto con decreto direttoriale n. 9397349 del 23/12/2020:
 - € 96,00 per la ripetizione del prelievo del campione biologico al puledro;
 - € 96,00 per eseguire il confronto con il DNA di uno o di due differenti riproduttori indicati dall'allevatore ad esclusione dei casi di doppia copertura/inseminazione;
 - **ulteriori € 96,00** per ciascuno dei confronti successivi eventualmente richiesti dall'allevatore;
- c) nel caso in cui non sia stato possibile determinare la genealogia del puledro, il MiPAAF restituirà, laddove già consegnato, l'originale del C.I.F. a seguito di apposita richiesta dell'allevatore. Quest'ultimo dovrà rivolgersi per il rilascio del relativo passaporto ad uno degli organismi di rilascio di cui all'art.4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute.

4) – Puledri nati da inseminazione avvenuta all'estero su fattrici temporaneamente esportate

Fermo restando che gli allevatori devono effettuare direttamente, mediante l'apposita funzionalità della BDN, l'iscrizione in BDN dei cavalli importati o scambiati tra paesi membri, rispettando le tempistiche previste dall'art. 15 del decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute per la registrazione di questa tipologia di informazione, si riepilogano di seguito le modalità operative da osservare.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Come previsto dall'art. 7, comma 1 delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano (D.M. 77131 del 24/10/2017) le fattrici iscritte al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano possono essere temporaneamente trasferite in altri Paesi, titolari di Libri genealogici ufficialmente riconosciuti, per essere inseminate purché rientrino in Italia entro il 31 dicembre dello stesso anno della stagione di monta.

Per trasferire una fattrice all'estero per farla inseminare, il proprietario deve chiedere al MiPAAF il rilascio del certificato di esportazione temporanea che per l'attività riproduttiva è valido fino al 31 dicembre dello stesso anno; sull'apposito modello deve essere indicato il nome dello stallone dal quale si intende far inseminare all'estero la fattrice.

Quanto sopra premesso, si precisa che se l'esportazione temporanea della fattrice non dovesse risultare registrata nella banca dati del MiPAAF, poiché non è stata richiesta l'emissione del certificato di esportazione temporanea oppure la fattrice non dovesse rientrare in Italia nei termini previsti, i suoi puledri nati o concepiti all'estero non potranno in alcun caso essere iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano (art. 7 Norme Tecniche).

Si rammenta che nel caso in cui la fattrice sia trasferita in Paesi extra UE, per essere inseminata da uno stallone nato in detti Paesi, deve essere stata presentata preventivamente la richiesta di "Valutazione in ordine ai requisiti..." dello stallone, come previsto dall'art. 2 delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico.

Per esser iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano, infatti, i puledri delle fattrici di cui trattasi, concepiti all'estero, devono essere figli di stalloni che al 31 dicembre dell'anno precedente l'inseminazione erano già in possesso dei requisiti previsti.

In detti casi per l'avvio dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione al Libro genealogico del puledro concepito all'estero deve essere presentata regolare denuncia di nascita con allegati la copia della "scheda del registro di stalla" scaricata dal Sistema informativo veterinario (www.vetinfo.it) e il TRACES attestanti il rientro della fattrice in Italia.

Sul modello di denuncia di nascita dovrà essere barrato l'apposito campo "*fattrice inseminata all'estero*".

Deve essere inviato, inoltre, l'originale del certificato di intervento fecondativo rilasciato dall'estero.

5) - Puledri nati all'estero da fattrici estere da importare definitivamente

Come premesso al punto 1), lettera a), **in caso di importazione definitiva di una fattrice è necessario che il proprietario importatore sia iscritto all'Albo allevatori** (di cui all'art. 9 del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano di cui al D.M. n. 20249 del 29 gennaio 1999 e successive modificazioni e integrazioni di cui, da ultimo, al D.M. 77131 del 24/10/2017). **Il proprietario, pertanto, laddove non già iscritto, deve inviare la richiesta di iscrizione all'Albo allevatori in allegato a quella di importazione definitiva.**

I puledri nati all'estero da fattrici estere da importare definitivamente, in possesso dei requisiti di iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano ai sensi delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico, devono entrare in Italia al seguito della madre, per consentire i necessari controlli identificativi, entro il 31 dicembre dell'anno di nascita.

L'art. 7, comma 2 delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano, prevede che "...omissis...*le fattrici possono essere importate definitivamente per essere iscritte al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano anche se gravide e con al seguito l'ultimo loro prodotto purché siano state acquistate prima della nascita del foal al seguito*". **Per la verifica della decorrenza della proprietà della fattrice la data dovrà essere indicata sul certificato di esportazione definitiva emesso dal Paese estero di origine o provenienza, qualora non fosse indicata è necessario allegare alla documentazione per l'importazione definitiva lo storico dei passaggi di proprietà estratto dalla banca dati ufficiale del Paese estero di origine o di provenienza, titolare del Libro genealogico ufficialmente riconosciuto.**



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Nel caso di fattrici extra UE con redo al seguito oppure gravide la documentazione di cui sopra, attestante la proprietà, deve essere già allegata al modello di "Valutazione in ordine ai requisiti di iscrizione".

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 3 delle Norme Tecniche del Disciplinare, dette fattrici devono essere figlie di stalloni già ammessi all'attività riproduttiva in Italia e, dunque, con figli già iscritti al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano.

Si precisa, inoltre, che i puledri "...omissis...potranno essere iscritti al libro genealogico del cavallo Trotatore italiano purché non già iscritti ad altro libro genealogico e siano figli di stalloni che al 31 dicembre dell'anno precedente l'inseminazione erano già in possesso del requisito previsto all'art. 2 delle presenti Norme Tecniche".

Si fa presente che se una fattrice estera viene importata temporaneamente in Italia per essere inseminata e ritorni nel paese di origine o di provenienza, nel caso in cui sia successivamente importata definitivamente per l'iscrizione del puledro nato all'estero ma concepito in Italia dovranno essere allegati alla denuncia di nascita la copia della "scheda del registro di stalla" scaricata dal Sistema informativo veterinario (www.vetinfo.it) e il TRACES attestanti l'ingresso della fattrice in Italia.

Sul modello di denuncia di nascita dovrà essere barrato l'apposito campo "fattrice inseminata in Italia".

Deve essere inviato, inoltre, l'originale del certificato di intervento fecondativo rilasciato in Italia.

Nel caso in cui la fattrice e il puledro entrino in Italia nel periodo 1° novembre – 31 dicembre, l'allevatore dovrà pagare oltre ad € 96,00 anche la sanzione di € 306,00 per deposito tardivo della documentazione.

Fermo restando che sarebbe opportuno che la fattrice fosse importata entro il 30 novembre dell'anno di nascita del primo puledro per consentire i necessari controlli identificativi e la conclusione del procedimento di importazione definitiva, si fa presente che per il puledro già nato e importato al seguito della fattrice, qualora l'effettiva importazione definitiva avvenga dopo il 31 ottobre ma entro 31 dicembre del medesimo anno, è prevista una proroga del termine entro cui deve essere effettuata l'identificazione del puledro che, quindi, può avvenire entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di nascita del puledro, previa conclusione entro il 31 dicembre dell'istruttoria della definitiva importazione della fattrice.

6) – Registrazione dei passaggi di proprietà

Si richiama all'osservanza dei termini e degli adempimenti previsti per la registrazione dei passaggi di proprietà riguardanti tutti i cavalli e, **in particolare in questa sede, le fattrici**. In ogni caso non possono essere registrati passaggi di proprietà con date antecedenti a qualsiasi evento, avvenuto e/o registrato a sistema e/o comunicato al MiPAAAF (es. nascite, decessi, ecc.).

Si invita, pertanto, tutti gli allevatori prima della nascita del puledro a verificare sulla "Piattaforma operatori ippici", alla quale tutti devono essere accreditati, la corretta intestazione della fattrice e che siano stati sciolti eventuali contratti di affitto stipulati in precedenza per la carriera di corse.

Si fa presente, infatti, che nel caso in cui la documentazione presentata per la registrazione della cessione sia incompleta, la titolarità della fattrice decorrerà dalla data di regolarizzazione e, quindi, di perfezionamento della relativa pratica. Conseguentemente la qualifica di allevatore del puledro, fermo restando l'adempimento di tutto quanto sopra descritto, sarà attribuita al soggetto risultante nella banca dati del MiPAAAF proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro.

Non è ammessa, pertanto, alcuna retrodatazione dei passaggi di proprietà.

Si precisa che in caso di iscrizione alla lista pagamenti insoddisfatti non è possibile cedere la proprietà dei cavalli fino alla cancellazione dalla lista medesima. L'eventuale presentazione di un passaggio di proprietà di una fattrice, in corso di iscrizione del proprietario alla lista pagamenti insoddisfatti, non rende possibile la registrazione in banca dati del passaggio di proprietà. **In caso di successiva cancellazione dalla lista, la decorrenza della titolarità della fattrice a favore del nuovo acquirente potrà decorrere solo dalla data di**



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

cancellazione da detta lista del proprietario precedentemente iscritto. Non può, pertanto, prodursi alcun effetto retroattivo relativo alla decorrenza della proprietà del puledro e alla relativa qualifica di allevatore. Anche in questo caso il puledro sarà registrato al titolo del proprietario della fattrice risultante tale nella banca dati del MiPAAF al momento della nascita.

Si rammenta che in caso di embryo-transfer non è più necessario che la fattrice ricevente appartenga allo stesso proprietario della donatrice.

Si ricorda, infine, che la mancata registrazione del passaggio di proprietà di un equide può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di riferimento e fa permanere in capo al proprietario risultante agli atti del MiPAAF, nonché in capo all'effettivo possessore dell'equide, la responsabilità del cavallo a fini amministrativi, fiscali e penali.

7) – Emissione del passaporto

Al termine dell'istruttoria il MiPAAF procede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano con attribuzione dell'UELN e all'emissione del passaporto.

L'allevatore deve verificare la correttezza dei dati riportati sul passaporto; il Decreto direttoriale relativo agli importi dovuti ha fissato in € 64,00 la cifra da versare nel caso in cui le eventuali difformità (nome cavallo, sesso, data di nascita, dati segnaletici, allevatore, ecc.) siano comunicate oltre 40 giorni dal ricevimento del documento di cui trattasi.

8) – Regole generali

Ad ogni buon fine si rammenta che il decreto degli importi dovuti prevede, altresì, il versamento di € 350,00 in caso di *“Rettifiche indotte da dichiarazioni degli operatori del settore erronee o da omissioni che determinano ulteriori attività istruttorie con eventuali interventi a sistema”*.

Il Dirigente

Sveva Davanzo

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)